



C.M. SAIC895002 - C.F. 95128590650  
[saic895002@istruzione.it](mailto:saic895002@istruzione.it) - [saic895002@pec.istruzione.it](mailto:saic895002@pec.istruzione.it)  
[www.icfonseca.edu.it](http://www.icfonseca.edu.it)

## REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA CONCESSIONE DELL'USO PRECARIO E TEMPORANEO DI LOCALI SCOLASTICI E DI BENI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (ai sensi dell'art. 38 del D.I. 129/2018)

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 13 dicembre 2021

### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

**VISTO** il D.I. n. 129/2018 contenente il *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*)

- **Art. 38** *“Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico”*;
- **Art. 44** *“Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale”*;
- **Art. 45** *“Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale”*, **c. 2** *“Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali”, lett. d)* *“utilizzo da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima”*;

**RITENUTA** l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

**PREMESSO** che per le attività oggetto della concessione, non è prevista la presenza di personale della scuola e che quindi tali attività non possono essere di Responsabilità del Dirigente Scolastico;

**approva il presente Regolamento che disciplina la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici:**

#### **ART. 1 – Principi fondamentali**

*L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere:*

- compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti dell'Istituzione scolastica;
- coerente con le specificità del PTOF di Istituto;
- non interferente con le attività educativo-didattiche.

*L'edificio scolastico può essere concesso a terzi solo:*

-per utilizzazioni precarie e di carattere temporaneo previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza di responsabilità civile con un istituto assicurativo;  
-nei periodi di sospensione dell'attività didattica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22 della legge n. 107 del 2015;  
-nei periodi di attività educativo-didattica ma che non interferiscono con essa.  
Ogni richiesta di utilizzo dei locali scolastici dovrà essere motivata e rivolta per iscritto al Dirigente scolastico che la presenterà al Consiglio di istituto per la valutazione della concessione.

### **ART. 2 – Criteri di assegnazione**

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini. I contenuti dell'attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:

- attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica;
- attività che favoriscono i rapporti fra l'istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico del territorio locale (DPR 275/1999) e le interazioni con il mondo del lavoro;
- attività di istruzione e formazione coerenti col PTOF;
- natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- qualità e originalità delle iniziative proposte, particolarmente nell'ambito delle attività culturali;
- esigenze, in particolare, di enti e associazioni operanti nell'ambito scolastico.

L'assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie dell'Istituzione scolastica rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà in alcun modo interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto.

Il Comune può utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente scolastico, previa valutazione del Consiglio di Istituto.

In nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività con fini di lucro.

### **ART. 3 - Doveri del concessionario**

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
- dopo l'uso, lasciare i locali in ordine e puliti, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche senza necessità di ulteriori interventi da parte del personale scolastico;
- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura,

malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;

-sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'Istituzione scolastica;

-assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.

Dopo tre segnalazioni che i locali sono stati trovati in condizioni non idonee al successivo utilizzo da parte dell'Istituzione scolastica, il Consiglio di Istituto potrà valutare la sospensione dell'utilizzo dei locali. La sospensione viene comunicata dal Dirigente Scolastico.

#### **ART. 4 – Responsabilità del concessionario**

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa.

L'istituzione scolastica e il Comune sono pertanto sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi.

Ai sensi dell'art. 38, comma 4 del D.I. 129/2018, il concessionario è obbligato alla stipulazione di **“una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo”**. Copia della polizza suddetta dovrà essere prodotta agli atti dell'istituto scolastico e dell'ente locale proprietario prima della firma della convenzione per l'utilizzo dei locali.

#### **ART. 5 – Fasce orarie di utilizzo**

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per i giorni e in orari compatibili con le attività scolastiche.

#### **ART. 6 – Usi incompatibili**

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere.

E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

Non sono consentite attività legate a campagne di promozione politica.

#### **ART. 7 – Divieti particolari**

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

-Durante le attività per cui i locali sono stati richiesti è vietata la vendita, la somministrazione e il consumo di cibarie e bevande.

-È inoltre vietato fumare.

-È vietato l'accesso a locali non specificatamente richiesti;

-È vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere senza previa autorizzazione dell'Istituzione scolastica;

-È vietato lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro possa pregiudicare la sicurezza dell'edificio. In ogni istituzione scolastica è esente dalla custodia.

-qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;

-l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;

-i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica nella scuola.

### **ART. 8 – Procedura per la concessione**

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 15 giorni prima della data di uso richiesta (al fine di consentirne la valutazione da parte del Consiglio di Istituto e la successiva convenzione) e dovranno contenere:

- l'indicazione del soggetto richiedente;
- lo scopo preciso della richiesta;
- le generalità della persona responsabile;
- la specificazione dei locali richiesti;
- le modalità d'uso dei locali;
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali;
- le modalità che il richiedente intende adottare per la pulizia dei locali dopo l'uso;
- il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici, anche in via presunta.

Il Consiglio di Istituto, nel valutare se procedere alla concessione, verificherà:

- la compatibilità della richiesta con i principi e i criteri del presente Regolamento;
- la disponibilità dei locali per il giorno (o i giorni) e fascia oraria richiesta.

Una volta effettuati i riscontri e gli adempimenti di cui sopra,

-se il riscontro avrà esito negativo, il Dirigente scolastico comunicherà tempestivamente all'interessato il diniego della concessione;

-nel caso di accoglimento della richiesta, il Dirigente scolastico emetterà il formale provvedimento concessorio.

### **ART. 9 - Danni e copertura**

Al termine del periodo di concessione si accerterà che non siano stati prodotti danni ai locali o agli arredi.

Qualora si siano verificati danni, vengono eseguiti l'accertamento e la quantificazione.

La stima dei danni viene rimessa al Consiglio di Istituto.

Il concessionario dovrà provvedere alla copertura del danno.

Il Dirigente agirà nei modi di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili dell'utilizzo dei locali, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura del danno.

### **ART. 10 – Personale scolastico**

Non possono assolutamente essere richieste prestazioni di lavoro al personale scolastico (prestazioni di assistenza, pulizia ...).

### **ART. 11 – Provvedimento concessorio**

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere:

- l'indicazione del soggetto richiedente;
- lo scopo preciso della richiesta;
- le generalità della persona responsabile;
- l'indicazione dei locali concessi;
- le modalità d'uso dei locali;
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali;

- il numero di persone autorizzate ad utilizzare i locali, anche in via presunta;
- la valutazione di compatibilità con i principi e i criteri del presente Regolamento;
- il richiamo alla responsabilità e ai doveri del concessionario;
- le condizioni alle quali è subordinato l'uso dei locali;
- fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

### **Consegna chiavi**

Sono a carico dell'Istituzione scolastica la cura della consegna e restituzione delle chiavi di accesso ai locali.

### **Informazione**

Il Dirigente scolastico, dopo aver stipulato la convenzione e rilasciato l'atto formale ai sensi del del presente Regolamento, riferisce sull'attuazione delle convenzioni al Consiglio di Istituto. Il DSGA provvede alla tenuta della documentazione.

## Normativa di riferimento

### **Legge n. 517 del 1977 - art. 12:**

“Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari.

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio”.

### **D. Lgs. n. 297/94 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” – art. 96 “Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche”:**

“1. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'articolo 22.

2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.

3. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.

4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.

6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose”.

### **D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”:**

#### **Art. 38 “Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico”:**

“1. **Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico**, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) , a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.

2. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015.

3. **Il concessionario** assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali.

4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una **polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo**”.

#### **Art. 45 Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale:**

**c. 2** “Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali”:

**lett. d)** "utilizzo da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima".